

**TRIBUNALE DI NAPOLI****SEZIONE LAVORO****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 18301/2022

TRA

POZIELLO MIRAGLIA FELICE difeso dall'avv. POZIELLO MIRAGLIA RAFFAELE

RICORRENTE**E**

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;

CONVENUTO**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 15/10/22, il ricorrente riassume il giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord emessa sul ricorso depositato in data 29/03/22 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000022973, che assume essere stata ricevuta in data 24/02/22, per l'importo di € 27506,60, quale sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute sulla base dei Modelli DM10/M da luglio 2014 a novembre 2014.

Eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza per mancata notifica dell'atto prodromico di accertamento n. 5106.17/02/2017.0017613, la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, la prescrizione quinquennale e l'avvenuto pagamento con rateizzazione delle ritenute previdenziali.

L'INPS eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione stante la tardività, rilevando che la notifica dell'ordinanza ingiunzione era in realtà avvenuta in data 17/02/22. Sostiene inoltre: «Ad ogni modo, anche a voler ritenere che la notifica dell'ordinanza sia stata effettuata in data 24/02/2022 e non in data 17/02/2022 il ricorso sarebbe comunque tardivo, poiché depositato solo il 29/03/2022.

Infatti, il termine di trenta giorni è scaduto il 19/03/2022; trattandosi inoltre di sabato (il 19/03) e domenica (il 20/03) al più il deposito poteva essere effettuato entro e non oltre il 21/03/2022; circostanza che pacificamente non si è verificata, con le ineludibili conseguenze



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2023

evidenziate».

Osserva inoltre: «quanto alla ENTITÀ DELLA SANZIONE si comunica che l'importo ingiunto è stato RIDETERMINATO dall'INPS e ridotto ad €.5.000,00 in ottemperanza alle NUOVE recenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali».

Nel merito rileva l'infondatezza dell'opposizione.

In ragione della riduzione della sanzione a € 5000,00 in corso di giudizio deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 22506,60.

Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.

La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.

La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).

Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).

Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).



D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.

In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017). Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata *ab origine* per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).

La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).

Alla stregua delle esposte considerazioni, l'avvenuta riduzione della sanzione, avendo soddisfatto la pretesa del ricorrente, determina la cessazione parziale della materia del contendere, perché è venuta meno sul punto la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.

Nel merito, l'art. 35 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce:

«Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2023

versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile».

L'art. 6 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 stabilisce poi:

«1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

...

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2023

violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.

L'autorità che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile».

Nella specie, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.

Il ricorso davanti al Tribunale di Napoli Nord fu infatti depositato in data 29/03/22, laddove l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata in data 17/02/22, come si evince dall'avviso ex art. 7 l. 890/1982 depositato dall'INPS.

Incidentalmente, va peraltro osservato che anche ove la notifica fosse avvenuta in data 24/02/22 come sostenuto dal ricorrente, il termine ultimo per la proposizione del ricorso sarebbe caduto il 28/03/22 (tenuto conto della scadenza del trentesimo giorno il sabato 26/03/22).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2023

a) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di € 22506,60;

b) dichiara per il resto l'inammissibilità dell'opposizione;

c) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA.

Napoli, 14/11/2023

Il Giudice del lavoro

dott. Sergio Palmieri

